



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

www.comune.camponellelba.li.it

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 37/2017

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 26/01/2017 prot. n. 1170 dal Sig. **CARIDDI Giuseppe** nato a **Uggiano La Chiesa** il 06/03/1962 residente a **Campo nell'Elba** - 1^a Traversa di **Prato Arighetto**, 65 - Cap 57034 Cod. Fiscale **CRDGPP62C06L485B** in qualità di legale rappresentante della Soc. **MARIKA s.n.c.** con sede in **Marina di Campo, Lungomare F. Mibelli, 1** Partita IVA **01073450494**;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14/04/2016;

SI CONCEDE

l'occupazione di suolo pubblico posto in **Marina di Campo** di mq. 74,00 in **Lungomare F. Mibelli** e di mq. 11,00 (ml. 6,00 x 1,80) in **Via G. Marconi** per la durata di 365 giorni a decorrere dal 01/01/2017 al 31/12/2017 Categoria **prima** per la seguente destinazione: **posa di tavoli, sedie, vetri paravento, ombrelloni al servizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "MARIK"**;

Alle seguenti condizioni:

- Assicurare il transito dei veicoli in **Via G. Marconi**, lasciando disponibile una corsia di mt. 3.
- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e del deposito cauzionale previsti nel regolamento vigente.

Sede, lì 13 febbraio 2017

Il Responsabile Area Finanziaria e Tributaria
Dr. Stefano Servidei